



COMUNE DI SAN GREGORIO DA SASSOLA

Città Metropolitana di Roma Capitale

Numero Registro Generale 5 del 15-01-2021

DETERMINAZIONE ORIGINALE

Numero 2 del 15-01-2021

SETTORE TECNICO

OGGETTO: AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER LA COSTITUZIONE DI UN ALBO DI OPERATORI ECONOMICI APERTO AI QUALI AFFIDARE: FORNITURE, SERVIZI E LAVORI, PER I QUALI L'ENTE PUÒ PROCEDERE DIRETTAMENTE, SENZA AVVALERSI DEL SOGGETTO AGGREGATORE DI CUI ALL'ART. 37 DEL D.LGS. 50/2016 - APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO PUBBLICO.

VISTO il decreto sindacale con cui il Sindaco ha nominato responsabile dell'Area Tecnica il sottoscritto Ing. Nello Rondoni;

VISTO il comma 1 dell'Art.37 del D.Lvo 50/2016 che integralmente si riporta:

1. Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori. Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell'articolo 38.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE per le procedure indette entro il 31.12.2021 vige la disciplina sostitutiva di cui all'articolo 1 della Legge 120 del 2020 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali», Decreto Semplificazioni – pubblicata G.U. n. 228 del 14 settembre 2020, recante “semplificazione in materia di contratti pubblici ed edilizia” all'articolo 1 “*Procedure per l'incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia*”:

al comma 1:

“Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti pubblici, si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 2021”.

Ed al comma 2:

“Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità:

a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro;

b) procedura negoziata, senza bando, di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 75.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro, ovvero di almeno dieci operatori per lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a un milione di euro, ovvero di almeno quindici operatori per lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016.

Le stazioni appaltanti danno evidenza dell'avvio delle procedure negoziate di cui alla presente lettera tramite pubblicazione di un avviso nei rispettivi siti internet istituzionali.

L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, la cui pubblicazione nel caso di cui alla lettera a) non è obbligatoria per affidamenti inferiori ad euro 40.000, contiene anche l'indicazione dei soggetti invitati.”

PRESO ATTO che gli affidamenti effettuati direttamente dalle Stazioni Appaltanti, devono comunque essere effettuati rispettando i principi di: *economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica;*

RILEVATA la necessità, al fine del rispetto dei principi di cui sopra, di dotare l'Amministrazione Comunale di un albo di Operatori Economici, nel rispetto della normativa vigente, che può essere utilizzato:

- a. per l'acquisizione di: forniture, servizi o lavori, per i quali l'Ente può procedere direttamente, senza avvalersi del soggetto aggregatore di cui all'art. 37 del D.Lgs. 50/2016, ai sensi del comma 1 dello stesso articolo di legge;
- b. nelle procedure in caso di somma urgenza e di protezione civile di cui all'art.163 del D.Lgs 50/2016.

VISTO le disposizioni normative per l'affidamento dei lavori e l'acquisizione delle forniture di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria;

VISTO l'art. 36 del D.Lgs. 50/2016 “attuazione delle direttive 2014/23/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;

RAVVISATA l'esigenza di istituire l'albo fornitori;

CONSIDERATE le norme vigenti in merito alla pubblicità, all'informativa e alla trasparenza dell'attività contrattuale della Pubblica Amministrazione;

VISTA la Legge n. 241 del 07.08.1990 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.;

VISTA la Legge 14 giugno 2019 n. 55

DETERMINA

1. DI ISTITUIRE presso questo ente un Albo dei fornitori aperto da cui possono essere tratti i nomi degli operatori da invitare nelle procedure di acquisizione di beni e servizi per importi inferiori alla soglia comunitaria, così come disposto dall'art. 36, comma 2 del D.Lgs 50/2016 fermo restando la facoltà, quando si tratti di lavori, forniture e servizi particolari o per le quali è richiesta una particolare specializzazione, di invitare o interpellare imprese ritenute idonee, anche se non iscritte all'Albo dei fornitori, utilizzando, nelle more di espletamento della procedura l'albo in possesso dell'amministrazione.

2. DI DARE ATTO

- che la costituzione dell'Albo assicura il rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza e del principio di rotazione previsti dall'art. 30 e 36 del D.Lgs. 50/2016 e successive modifiche, in modo da garantire alle microimprese, piccole e medie imprese l'effettiva possibilità di partecipare all'affidamento ed all'esecuzione di lavori, servizi e forniture.

- che l'Albo fornitori sarà di tipo aperto, per cui sarà aggiornato di volta in volta con le nuove domande pervenute e che l'iscrizione degli operatori economici è consentita senza limitazioni temporali; non sussistendo, quindi, termini di scadenza per la presentazione delle domande.

Gli operatori economici che intendono iscriversi all'Albo dei Fornitori dovranno presentare apposita domanda, utilizzando esclusivamente l'apposito modello tra l'"allegato 1" o l'"allegato 2", alla presente determina, indicando le categorie di specializzazione (può essere indicata anche più di una), in cui intendono essere iscritti.

La domanda, dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante e trasmessa esclusivamente tramite posta elettronica all'indirizzo e-mail: comune.sangregorio.it

All'istanza le imprese dovranno allegarsi la seguente documentazione:

L'informativa ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. N. 196 del 30.06.2003 e consenso dal trattamento dei dati personali debitamente sottoscritti;

Durc di data non anteriore ai tre mesi;

Sarà fatto divieto:

La presentazione di domanda per la stessa categoria di specializzazione a titolo individuale ed in forma associata nonché a titolo individuale e come componente di consorzi;

La presentazione di domanda per la stessa categoria di specializzazione quale componente di più consorzi;

La presentazione di domanda di iscrizione da parte di soci, amministratori, ovvero dipendenti o collaboratori a progetto, che rivestano una delle precedenti funzioni in altre società che abbiano già presentato istanza di inserimento;

Nel caso in cui gli operatori dovessero incorrere in uno dei divieti indicati, sarà ritenuta valida la sola istanza che, temporalmente, è pervenuta anteriormente prendendo in considerazione il numero di protocollo attribuito alla stessa.

- Che non si procederà all'inserimento nel suddetto albo nel caso in cui la domanda risultasse incompleta e se la stessa non venga integrata nei termini indicati.

- Che l'ente si provvederà alla valutazione delle istanze di iscrizione nel termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta e gli operatori in regola con i requisiti e con la documentazione richiesta saranno inseriti nell'Albo Fornitori.

L'ente, inoltre, comunicherà a mezzo e-mail il solo rigetto della domanda alle imprese escluse dall'albo, evidenziandone i motivi che ne hanno impedito l'accoglimento.

Entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli interessati potranno presentare osservazioni, eventualmente corredate da documenti.

La presentazione delle osservazioni interromperà i termini di conclusione del procedimento che partiranno nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle stesse.

L'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni, verrà comunicato per iscritto all'operatore economico.

All'iscrizione delle imprese idonee si procederà in base ad un criterio cronologico determinato dal numero progressivo attribuito dal Protocollo generale e tale criterio cronologico sarà utilizzato anche per le successive iscrizioni.

- Che l'aggiornamento dell'Albo avverrà a cura dell'ente con esclusione delle imprese che:

1. avranno perso i requisiti di iscrizione;
2. secondo motivata valutazione dell'Ente, avranno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni; (ripetuti ritardi ingiustificati nella consegna, contestazioni al momento della consegna dei beni o delle prestazioni di servizio, etc...);
3. Non avranno presentato offerte a seguito di tre inviti.

La cancellazione sarà disposta con provvedimento dirigenziale, anche contestualmente all'aggiornamento dell'albo e verrà comunicata all'impresa.

- Che l'inclusione dell'operatore economico nell'Albo dei Fornitori non comporterà alcun vincolo da parte dell'Ente nei confronti dello stesso che quindi non potrà vantare alcun diritto ad essere invitato nelle gare o procedure negoziali, né ad ottenere l'affidamento di forniture e/o servizi.

L'Albo potrà essere utilizzato, per l'affidamento di lavori, servizi e forniture in economia mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato, ovvero procedura negoziata secondo le prescrizioni normative previste dall'art.36 del D.Lgs 50/2016 e successive modifiche.

3. DI APPROVARE l'allegato schema di

AVVISO PUBBLICO atto alla predisposizione di un albo di Operatori Economici ai quali affidare: forniture, servizi e lavori, per i quali l'Ente può procedere direttamente, senza avvalersi del soggetto aggregatore di cui all'art. 37 del D.Lgs. 50/2016 e articolo 1 della Legge 120 del 2020 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76;

4. DI APPROVARE le allegate schemi di istanze di candidatura:

Allegato 1_Domanda LAVORI,

Allegato 2_Domanda SERVIZI e FORNITURE.

A norma dell'art. 5 della legge 241/1990, si rende noto che il Responsabile del Procedimento è
San Gregorio da Sassola, 15-01-2021

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
NELLO RONDONI**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Parere di Regolarità Tecnica ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni.

In ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa inerente alla presente determinazione, si esprime parere tecnico Favorevole.

San Gregorio da Sassola, 15-01-2021

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
NELLO RONDONI**

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Visto di regolarità contabile ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni.

In ordine alla regolarità contabile e correttezza dell'azione amministrativa inerente alla presente determinazione, si esprime parere di regolarità contabile Favorevole.

San Gregorio da Sassola, 15-01-2021

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
DOTT. GIOVANNI PROIETTI**

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, viene pubblicata all'albo pretorio dell'Ente dal 15-01-2021 al 30-01-2021 (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).

San Gregorio da Sassola, lì, 15-01-2021

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
NELLO RONDONI**